



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 76

Adunanza del **17/12/2018**

Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIERANICA ED IL CENTRO DIAGNOSTICO SAN LORENZO S.R.L. PER ATTIVITA' DI PRELIEVO, NELLO SPECIFICO ATTIVITA' DI LABORATORIO DI ANALISI, AI SENSI DELLA D.G.R. 2989 DEL 23.12.2014.

L'anno duemiladiciotto addi DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 16.30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe Sindaco Presidente	X	
2) RIBOLI Cinzia Assessore	X	
3) MAZZINI Giuseppe Assessore	X	
	3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BONOLDI Dr.ssa Elvira Nelly il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIERANICA ED IL CENTRO DIAGNOSTICO SAN LORENZO S.R.L. PER ATTIVITA' DI PRELIEVO, NELLO SPECIFICO ATTIVITA' DI LABORATORIO DI ANALISI, AI SENSI DELLA D.G.R. 2989 DEL 23.12.2014.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la DGR n. 2989 del 23.12.2014 prevede la possibilità per i Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL) accreditati ed a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, di avviare "attività di prelievo";
- tale attività deve essere esercitata nel pieno rispetto dei "requisiti minimi" di cui all'allagato 3C della D.G.R. n.VII/3313/2001, presso locali che dispongono dei requisiti igienico – sanitari della normativa di settore, con accesso per tutti i cittadini;

PRECISATO CHE, in conformità della citata normativa, l'attività di prelievo, riguardante nello specifico l'attività di laboratorio di analisi, può essere avviata su richiesta delle Amministrazioni Locali allo scopo di facilitare l'accesso alle attività in parola soprattutto alle categorie fragili;

DATO ATTO che il Comune di Pieranica ha richiesto quanto sopra, al Centro Medico Diagnostico San Lorenzo S.r.l. – Servizio di Medicina di Laboratorio (SMeL), con sede a Crema in via Medaglie d'Oro n.2 – C.F. e P.IVA 01077270195, accreditato a stipulare apposita convenzione disciplinante l'attività di prelievo, nello specifico l'attività di analisi di laboratorio, presso i locali ambulatoriali siti a Pieranica in Via G. Marconi n.6;

VISTO l'allegato schema di convenzione (ALLEGATO A), composto da n. 12 articoli, da stipularsi tra il Comune di Pieranica ed il laboratorio di analisi sopra menzionato;

RISCONTRATO che l'introduzione di tale servizio ha rappresentato un notevole vantaggio per i cittadini di Pieranica, che hanno potuto svolgere gli esami specialistici senza doversi recare a Crema come avveniva in precedenza;

ACCERTATO che non sono previsti costi a carico del bilancio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI AFFIDARE**, per i motivi citati in premessa, al Centro Medico Diagnostico San Lorenzo S.r.l. – Servizio di Medicina di Laboratorio (SMeL), con sede a Crema in via Medaglie d'Oro n.2 – C.F. e P.IVA 01077270195, accreditato a stipulare apposita convenzione disciplinante l'attività di prelievo, nello specifico l'attività di analisi di laboratorio, presso i locali ambulatoriali siti a Pieranica in Via G. Marconi n.6;
- 2) **DI APPROVARE**, l'allegato schema di convenzione (ALLEGATO A), composto da n. 12 articoli, disciplinante tempi e modalità di esecuzione del servizio in parola;
- 3) **DI DARE ATTO** che la stipula della predetta convenzione non comporterà alcun costo a carico del bilancio comunale;
- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che la convenzione in parola avrà durata dal 01 gennaio 2019 al 31 gennaio 2021;
- 5) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, di procedere alla relativa sottoscrizione;

- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Centro Diagnostico San Lorenzo S.r.l. fi
Crema;

STANTE l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti espressi dagli eventi diritto in forma palese per
alzata di mano

DELIBERA

- 7) **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieranica, li 14/01/2019

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 14/01/2019

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera G.C. n. 76 del 17/12/2018

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Pieranica, li 17/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Pieranica, li 17/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

**ACCORDO PER "MEDICINA DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI PRELIEVI"
AI SENSI DELLA D.G.R. 2989 DEL 23.1.2014**

TRA

Il Centro Medico e Residenziale San Lorenzo S.r.l., con sede a Crema in Via Medaglie D'Oro, 2 C.F. e P.IVA 01667090193 in persona del Legale rappresentante Bariani Sergio, di seguito denominata "Azienda"

E

Il Comune di **PIERANICA**, con sede a PIERANICA, via G. Marconi n. 6 C.F./P.IVA 00305000192 rappresentato da Raimondi Valter Giuseppe, Sindaco e legale rappresentante, di seguito denominato "Comune"

PREMESSO

- Che la D.G.R. n.2989 del 23/12/2014 prevede la possibilità per i SMeL accreditati ed a contratto con il SSR di apertura di "attività di prelievo", secondo le modalità previste dall'allegato 3C della D.G.R n.VII/3313/2001*, presso locali che dispongano dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore, con accesso per tutti i cittadini, su richiesta delle amministrazioni locali allo scopo di facilitare l'accesso alle attività di prelievo in particolare delle categorie fragili;
- Che il Comune di **PIERANICA** intende garantire lo svolgimento di attività di prelievo presso l'ambulatorio comunale sito a Pieranica – Via G. Marconi
- Che il Comune di **PIERANICA** ha a tal fine presentato apposita istanza al Centro Medico e Residenziale San Lorenzo S.r.l.

CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART.1 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di PIERANICA concede in comodato d'uso gratuito al Centro Medico e Residenziale San Lorenzo S.r.l. – azienda accreditata ed a contratto con il SSR – i locali siti in **PIERANICA, via G. Marconi**, per l'effettuazione dell'attività di prelievo autorizzata con nota regionale n.26 del 21/7/2004 prot. N. H1.2004.0040780

Il Comune si adopererà per garantire quanto occorrente per il suo funzionamento, ovvero:

- a) Gli spazi necessari per l'attività ambulatoriale e di accettazione amministrativa. La struttura è conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Il personale amministrativo, proprio o individuato da soggetti terzi con cui il Comune abbia stipulato apposite convenzioni, necessario per le prenotazioni e la consegna dei referti dopo aver accertato l'avvenuto pagamento del ticket;
- b) Le utenze, i servizi e le forniture necessarie, salvo diversamente specificato. Tra questi si citano senza che l'elenco abbia carattere esaustivo: il riscaldamento, l'elettricità, la telefonia, l'acqua, le pulizie, lo smaltimento rifiuti esclusi quelli a rischio infettivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, ecc.
- c) Interazione con il personale dell'Azienda per eventuali problematiche e/o informazioni richieste dagli utenti;

ART.2 - IMPEGNI DELL'AZIENDA

L'Azienda si impegna per quanto di propria competenza:

- a) All'utilizzo del proprio accreditamento con il servizio sanitario regionale per l'attività del centro prelievi in oggetto e quindi la titolarità delle prestazioni sanitarie ivi svolte;
- b) All'esecuzione di prelievi ed al ritiro dei campioni biologici;
- c) Al trasporto ed alla consegna dei campioni biologici (sangue ed altri materiali) al proprio Laboratorio di Crema;
- d) Alla fornitura del sistema di prelievo sottovuoto necessario per l'esecuzione di ciascun tipo di esame, delle provette e dei contenitori per la raccolta dei materiali biologici;
- e) Al prelievo venoso e microbiologico ed esecuzione di tamponi nel rispetto delle normative di sicurezza con utilizzo dei DPI;
- f) A fornire, a titolo gratuito, il servizio infermieristico presso l'Ambulatorio comunale di **PIERANICA**;
- g) Allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti;
- h) All'identificazione, all'etichettatura e confezionamento dei contenitori;
- i) All'esecuzione delle analisi presso il proprio laboratorio o tramite laboratori convenzionati ed alla produzione dei relativi referti;

La responsabilità degli atti di natura medica è garantita dall'Azienda mediante il Direttore Sanitario del Centro Medico e Residenziale San Lorenzo srl.

ART.4 – RISERVATEZZA

Tutto il personale addetto all'espletamento dell'attività in oggetto dovrà mantenere la massima riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui venissero a conoscenza nell'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, e quindi impegnarsi a non comunicare a terzi, né diffondere i dati di cui venga acquisita la conoscenza né farne un uso diverso da quello strumentale all'esecuzione del contratto, e provvedere senza ritardo alla distruzione dei dati stessi, una volta terminate le operazioni necessarie per la corretta

esecuzione dell'accordo.

ART.5 – SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sul corretto svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione nonché le modalità di effettuazione del servizio sono demandate al Direttore Sanitario del Centro Medico e Residenziale San Lorenzo S.r.l. di Crema. L'Azienda tramite il Direttore Sanitario o suo delegato, si riserva di procedere a verifiche e controlli circa il rispetto delle procedure di cui al presente articolo.

ART.6 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

I giorni e gli orari di effettuazione del servizio in cui sarà possibile l'accesso dell'utenza per sottoporsi a prelievo sono i seguenti:

GIOVEDI' dalle 07.30 alle 08.30

L'Azienda si riserva tuttavia la facoltà di modificare gli orari del servizio o la frequenza delle prestazioni in funzione di cambiamenti legislativi, esigenze territoriali o motivi di natura gestionale, convenienza od opportunità, previo accordo con il Comune.

ART.7 – DECORRENZA

La convenzione ha validità per un periodo di **3 (TRE) anni** con decorrenza **01/01/2019 al 31/12/2021**.

ART.8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La presente convenzione si risolve di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative e/o regolamenti successivamente intervenute.

Potrà inoltre essere risolto per gravi inadempienze rispetto agli obblighi assunti, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 10 giorni

ART.9 – RECESSO

Le parti concordano la possibilità di recesso della presente convenzione previo accordo bilaterale. In caso di recesso anticipato rispetto ai termini temporali sopra esposti, la parte che intende recedere deve dare un preavviso minimo di 120 giorni.

ART.10 – CODICE ETICO

Il Comune prende atto che l'Azienda ha adottato un proprio codice etico e che il personale messo a disposizione dall'Azienda, nella propria condotta comportamentale derivante dalla presente convenzione, si deve attenere ai principi e valori.

ART.11 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Cremona.

ART.12 – REGISTRAZIONE

In caso di registrazione della presente convenzione, ogni relativa spesa sarà a carico del richiedente.

Data, _____

COMUNE DI PIERANICA

Il Sindaco _____

Centro Medico e Residenziale San Lorenzo S.r.l.

Il Legale rappresentante _____